



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 26 ottobre 2009 n.147

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 8 settembre 2009 n.123 “Disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali”, promulgato:

Visto l’articolo 20, commi 2 e 3, della Legge 29 settembre 2005 n.131;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.31 adottata nella seduta del 31 agosto 2009;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 22 ottobre 2009;

Visti gli articoli 8 e 9, comma 5, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 8 settembre 2009 n.123 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

**RATIFICA DECRETO DELEGATO 8 SETTEMBRE 2009 N.123 - DISCIPLINA DELLE
PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALI**

Art. 1

(Prestazioni di lavoro occasionale)

Sono prestazioni di lavoro occasionale quelle che, poste in essere dopo le ore venti e/o nelle giornate di sabato, domenica e festivi, per un massimo di 16 ore settimanali, si svolgono nell’ambito dell’intrattenimento e del tempo libero, della ospitalità alberghiera, della ristorazione, dello spettacolo e del commercio. Tali prestazioni vengono rese da cittadini sammarinesi o residenti iscritti nella Lista di disponibilità di cui al successivo articolo 4, prevalentemente da parte di studenti, disoccupati, precari, soggetti diversamente abili e casalinghe.

I datori di lavoro possono utilizzare le prestazioni di lavoro occasionale di cui al precedente comma sia per sopravvenute esigenze straordinarie ed eccezionali sia per svolgere le comuni attività gestionali, in giornate o periodi interessati da punte di attività o di superattività che richiedano un’integrazione della forza lavoro disponibile.

E’ vietata l’assunzione per prestazioni di lavoro occasionale di tutti coloro che ne sono impediti in virtù di leggi e/o contratti collettivi applicabili.

Art. 2

(Natura e contenuto del rapporto di lavoro)

Le prestazioni di lavoro occasionale costituiscono l'oggetto di uno speciale rapporto di lavoro a tempo parziale di natura subordinata, soggetto ad un limite inderogabile di durata massima annuale. Ogni lavoratore assunto per svolgere prestazioni di lavoro occasionale non potrà essere impiegato a tale titolo per più di 35 settimane nel corso dello stesso anno, e comunque per non più di 70 giornate lavorative.

Il rapporto di lavoro occasionale necessita della preventiva individuazione della/delle giornate durante le quali si dovrà svolgere la prestazione, in base al calendario approvato dalla Commissione per il Lavoro ai sensi del successivo articolo 4, comma 5.

In mancanza di tale preventiva individuazione, il rapporto di lavoro occasionale comporta l'impegno del lavoratore a rimanere a disposizione del datore di lavoro, il quale dovrà comunicargli, con preavviso di almeno 3 giorni, quando prestare la sua attività, in base al Calendario approvato dalla Commissione per il Lavoro, ai sensi del successivo articolo 4, comma 5.

Art. 3

(Diritti e doveri del lavoratore)

Il prestatore di lavoro occasionale ha diritto, proporzionalmente all'attività dallo stesso effettivamente svolta, al trattamento economico previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore cui afferisce il datore di lavoro. Allo stesso prestatore non competono le prestazioni economiche temporanee, gli assegni familiari e l'indennità di malattia.

Il lavoratore assunto, qualora dia la disponibilità, formalizzata tra le parti, a rispondere alla chiamata del datore di lavoro, conformemente a quanto precedentemente previsto dall'articolo 2 comma 3, ed a prescindere dalle prestazioni lavorative effettivamente rese, ha diritto ad una indennità mensile di Euro 50,00. Tale indennità ha natura meramente risarcitoria, ed è esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo applicabile.

La mancata risposta alla chiamata ritualmente effettuata dal datore di lavoro senza addurre un giustificato motivo costituisce titolo per la perdita dell'indennità di disponibilità relativa al mese in cui si è verificato il rifiuto del lavoratore.

Le prestazioni di lavoro occasionale rese da studenti beneficeranno degli sgravi contributivi di cui alla Legge 27 giugno 2003 n. 88, e sue eventuali successive modificazioni.

Art. 4

(Procedure amministrative per l'avvio e la gestione del rapporto)

L'Ufficio del Lavoro predisporrà una apposita lista in cui saranno elencati tutti gli iscritti alle Liste di avviamento al lavoro che siano disponibili ad effettuare prestazioni di lavoro occasionale ai sensi del presente decreto.

Il datore di lavoro che intenda assumere un lavoratore occasionale farà pervenire all'Ufficio del Lavoro apposita richiesta di avvio al lavoro, almeno 2 giorni prima dell'effettuazione della prestazione di lavoro occasionale. Nel caso in cui abbia già individuato il prestatore di lavoro idoneo tra gli iscritti nella lista istituita dall'Ufficio del Lavoro ai sensi del precedente comma, il datore di lavoro potrà già formalmente indicarlo nella richiesta.

L'Ufficio del Lavoro, verificata la corretta indicazione del lavoratore iscritto formulata dal datore di lavoro nella richiesta o la presenza nella Lista di disponibilità di cui al comma 1 di lavoratori idonei per tipologia di attività e mansioni, attiverà le procedure di avvio al lavoro.

Qualora non risultasse alcuna disponibilità, l'Ufficio del Lavoro procederà ai sensi del Decreto n. 169/2005.

In particolare, l'Ufficio del Lavoro deve verificare che la prestazione di lavoro occasionale:

- a) sia svolta nelle giornate e nei limiti di orario consentiti, in base al Calendario annuale approvato dalla Commissione per il Lavoro;
- b) afferisca ai Settori individuati nell'articolo 1 del presente decreto.

La Commissione per il Lavoro, anche su proposta delle categorie economiche interessate, adotta entro il 31 dicembre di ogni anno il Calendario delle festività durante le quali è consentito il ricorso alle prestazioni di lavoro occasionale e delibera su ogni altro aspetto necessario al soddisfacimento delle esigenze di tipo straordinario ed eccezionale richiamate all'articolo 1, comma 2, del presente decreto.

In via di prima applicazione, la Commissione per il Lavoro, nella prima seduta utile dopo l'approvazione del presente decreto, stilerà il Calendario di cui al comma precedente, che avrà validità entro e non oltre il 31 dicembre 2009.

Art. 5 *(Sanzioni)*

La non conformità dell'esecuzione di prestazioni di lavoro occasionale rispetto alle disposizioni contenute nel presente decreto, in particolare per quanto riguarda le mansioni assegnate e gli orari di lavoro concordati, configura gli estremi di applicazione di cui alla Legge 21 dicembre 1989 n. 128 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 6 *(Disposizioni finali)*

Visto il Regolamento di cui alla Delibera n. 2 del 22 dicembre 1994 (*Regolamentazione del lavoro saltuario nelle attività di gestione del tempo libero*) della Commissione di Collocamento di cui all'articolo 24 della Legge n. 95/1989, la Commissione per il Lavoro potrà adottare una nuova regolamentazione limitatamente al settore della ristorazione e dell'ospitalità alberghiera.

La Commissione per il Lavoro potrà adottare un'analoga deliberazione per la Regolamentazione del lavoro saltuario ed occasionale nel settore dell'agricoltura, limitatamente alla stagionalità della raccolta di prodotti.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 26 ottobre 2009/1709 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Francesco Mussoni – Stefano Palmieri

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Valeria Ciavatta